



**Regolamento per la designazione dei Rappresentanti dell'OFI di  
Catania – Ragusa - Siracusa nelle Commissioni di Laurea in  
Fisioterapia dell'Università di Catania**

**Premessa**

Il presente regolamento disciplina le modalità di nomina dei componenti di Commissione di Laurea per la partecipazione alla prova finale abilitante e per la discussione della tesi finale del corso di laurea per l'esercizio della professione sanitaria di fisioterapista al fine di assicurare una valutazione obiettiva e competente dei laureandi. Il presente regolamento, inoltre, ha lo scopo di prevenire il verificarsi di situazioni di incompatibilità, conflitto di interesse, anche potenziale e di pregiudizi all'immagine della professione rappresentata garantendo, altresì, un esercizio imparziale degli incarichi attribuiti ai componenti dell'OFI.

Come è noto, la Commissione di laurea, nominata dal Rettore dell'Università, comprende 2 Componenti della stessa, quali rappresentanti della professione, nominati dall'Ordine di riferimento territoriale.

**Art. 1 Analisi del Fabbisogno**

All'interno della competenza territoriale di questo OFI in atto insiste unicamente l'Università degli Studi di Catania il cui Corso di Laurea in Fisioterapia prevede 2 sessioni di laurea ogni anno a completamento delle quali ne devono fare parte 2 rappresentanti della professione nominati da questo OFI.

**Art. 2 Individuazione dei Rappresentanti**

Il Consiglio Direttivo garantisce, ove non sussistono fattori obiettivi ostativi, la rotazione dei rappresentanti. La nomina verrà effettuata con apposita delibera di questo OFI a seguito di sorteggio di evidenza pubblica tra gli iscritti ad apposito elenco dedicato, da formare a seguito di pubblicazione di apposito avviso da pubblicare nel sito web di questo OFI.

Requisito specifico di accesso è costituito dal possesso della laurea triennale in Fisioterapia o titolo riconosciuto equipollente dalla normativa vigente con anzianità di almeno dieci anni di esperienza professionale da autocertificare.

I componenti da sorteggiare e successivamente da nominare per fare parte della Commissione di Laurea dovranno essere in numero di 4, di cui 2 membri effettivi e 2 supplenti, nel caso di assenza o impedimento dei primi.

Concluso il sorteggio, l'OFI darà notizia dell'esito agli interessati e, nel caso di espressa volontà di rinuncia a partecipare da parte di uno o più di loro, l'OFI procederà ad un nuovo sorteggio e così di seguito, fino a quando non sarà stata accolta la disponibilità dei 4 componenti sorteggiati.

**Art. 3 Casi di esclusione**

Il professionista, individuato secondo i prescritti criteri, che risulti indisponibile allo svolgimento dell'incarico per più di 2 volte nel medesimo anno, ovvero non abbia osservato le prescrizioni del



C.D. designante, non può essere nominato nell'anno successivo. Naturalmente tale esclusione non riguarderà coloro che, entro 7 giorni dalla notifica dell'esito del sorteggio, comunicheranno l'indisponibilità.

#### **Art.4 Conflitto di interesse**

Si configura conflitto di interesse, ivi compreso quello potenziale, nei seguenti casi:

1. aver partecipato in qualità di Coordinatore/Direttore di tirocinio dell'attività professionalizzante nel corso di laurea oggetto dell'incarico;
2. avere ruolo di relatore/correlatore nella specifica sessione di laurea;
3. aver rapporti di parentela fino al IV grado con i componenti della commissione di laurea e/o con i candidati.

#### **Art. 5 Ruolo e doveri**

I Commissari di laurea designati dall'OFI conservano i medesimi diritti e doveri degli altri componenti di Commissione di Laurea, svolgono le stesse funzioni e ricoprono quindi lo stesso ruolo ai fini della valutazione dei candidati, partecipando anche alla valutazione della prova pratica abilitante e alla definizione del voto di laurea a seguito della discussione della tesi.

#### **Art. 6 Retribuzione**

Le Università sede di esami corrispondono, ai componenti delle commissioni giudicatrici della prova finale dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, il compenso e il rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 1 del DM 15 ottobre 1999, pertanto non si ravvisa alcun onere economico a carico di questo Ordine.

#### **Art. 7 Revisione del regolamento**

Il presente regolamento potrà essere soggetto a revisione dall'OFI al fine di garantire la sua efficacia, adeguatezza ed imparzialità.

Il documento è stato redatto in data 06-06-2024

Approvato dal Consiglio Direttivo dell'OFI di Catania Ragusa Siracusa il 06-06-2024 verbale n. 5, delibera n. 51 del 06-06-2024